



STATUTO

Il presente statuto integra e sostituisce il precedente in base alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 26 ottobre 2020

Art. 1 - Denominazione e principi generali

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

"Associazione Italiana Bach Foundation Registered Practitioners"

Per Bach Foundation Registered Practitioners (BFRP) si intendono i practitioner (consulenti) che, completato il programma internazionale di formazione sul Metodo Originale del Dr. Bach previsto da The Dr. Edward Bach Foundation, con sede a Sotwell in Inghilterra, sono iscritti al Registro Internazionale dei Practitioners tenuto dalla The Dr. Edward Bach Foundation stessa poichè ne hanno sottoscritto il Codice Deontologico (Code of Practice).

Essa si configura come un'associazione professionale, apartitica e democratica.

L'Associazione Italiana Bach Foundation Registered Practitioners (d'ora in poi denominata Associazione Italiana BFRP) è disciplinata dal presente Statuto alla cui osservanza sono vincolati tutti gli iscritti.

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dello Statuto ed approvati dall'Assemblea Ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari, così emanate, dovranno essere rispettate da tutti i soci.

Art. 2 - Scopi sociali

L'Associazione Italiana BFRP persegue i seguenti scopi:

1. ottenere da parte dello Stato italiano e delle Regioni il riconoscimento della formazione degli operatori professionisti BFRP iscritti al The International Register of the Dr. Edward Bach Foundation Practitioners (Registro Internazionale dei Practitioner della Bach Foundation UK) per l'esercizio della consulenza professionale nell'ambito del Metodo Originale del Dr. Edward Bach.
2. promuovere, divulgare, arricchire, salvaguardare e insegnare il Metodo Originale del Dr. Edward Bach come codificato da The Dr. Edward Bach Foundation UK e valorizzare le competenze degli associati.

3. attivare iniziative di formazione sul metodo originale del Dr. Edward Bach e iniziative di formazione continua per gli iscritti all'associazione, come richiesto dalla The Dr. Edward Bach Foundation.
4. impegnarsi a fornire informazioni al pubblico circa le peculiarità del Metodo Originale del Dr. Edward Bach e della disponibilità degli associati nelle varie province d'Italia;
5. aderire ad organismi pubblici e privati, che a vario titolo si interessano del monitoraggio e del riconoscimento delle professioni non regolamentate;
6. promuovere la ricerca e la collaborazione con tutte le figure sanitarie e non, che si occupano del benessere dell'essere umano, nell'ambito del Metodo Originale del Dr. Edward Bach di cui all'Art. 1.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

Le entrate dell'Associazione Italiana BFRP sono costituite da:

1. quote associative annuali
2. eventuali quote o contributi straordinari
3. contributi derivanti da manifestazioni, corsi e congressi
4. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I fondi a disposizione dell'Associazione devono essere utilizzati per conseguire gli scopi sociali.

L'anno associativo corrisponde all'anno solare.

Art. 4 - I Soci

L'associazione distingue tre differenti tipologie di soci.

Socio Ordinario: Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno conseguito il titolo di BFRP e che sono regolarmente iscritti al Registro Internazionale tenuto dalla The Dr.Edward Bach Foundation.

Socio Simpatizzante: Sono Soci Simpatizzanti tutti coloro che sono interessati a conoscere, imparare e promuovere il metodo originale del Dr. Edward Bach e che ne condividono i principi ispiratori.

Socio Onorario: sono Soci Onorari coloro che, in base alle valutazioni del Consiglio Direttivo, si sono distinti per particolari meriti nell'ambito degli scopi sociali.

4.1 - Ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio viene accolta previa verifica da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza dei requisiti.

Il socio viene inserito nell'elenco di appartenenza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno in forma scritta.

4.2 - Diritti dei soci

1. Ai soci, riuniti in assemblea, spetta il diritto di eleggere gli organi sociali.

2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività associative come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

4.3 - Doveri dei soci

1. I soci devono svolgere la propria attività per il raggiungimento degli scopi statutari senza fini di lucro.

2. I soci sono tenuti a versare, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota annuale ed eventuali quote straordinarie.

4.4 - Decadenza dalla qualità di socio

La qualità di socio decade per:

- decesso
- dimissioni
- morosità nel pagamento della quota annuale
- inosservanza degli scopi statutari
- perdita dei requisiti relativi al proprio elenco

Art. 5 - Ordinamento interno

Sono organi dell'Associazione Italiana BFRP:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori (ove nominato)
- il Collegio dei Probiviri (ove nominato)

Art. 6 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da un altro socio; nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, devono essere rispettate da tutti i soci.

4. Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Italiana BFRP, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dall'Assemblea medesima.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.

Art. 6.1 - Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno, entro il 30 aprile. L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante e-mail almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea. Lo stesso avviso può indicare una seconda convocazione, per il medesimo giorno, ad almeno un'ora di distanza dalla prima adunanza, qualora quest'ultima non si possa validamente svolgere.
2. Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l'Assemblea deve essere convocata quando almeno il 20% dei soci formuli richiesta scritta e motivata al Presidente con indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea dovrà tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 6.2 - L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e può tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano, e, in caso di emergenza, su piattaforma informatica.
2. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione deve essere presente personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza semplice dei presenti.
4. L'Assemblea ordinaria, provvede a:
 - a) eleggere gli organi sociali;
 - b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'Associazione;
 - d) approvare, modificare o abrogare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell'Associazione.
5. Il verbale dell'Assemblea Ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da Segretario della riunione.
6. Il potere di ammettere o escludere nuovi soci è riservato al Consiglio Direttivo.
7. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali all'interno della sede dell'Associazione, con divieto assoluto di divulgazione all'esterno.

Art. 6.3 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio sociale.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci iscritti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

3. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria dovrà essere redatto dal segretario dell'assemblea e riportato nell'apposito libro verbali.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Italiana BFRP ed è composto da cinque membri, eletti dalla Assemblea Ordinaria tra i soci. I suoi componenti durano in carica cinque anni.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno Presidente, Vicepresidente e Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione. Il sostituto resta in carica fino alla prossima assemblea. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. I consiglieri esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Peraltro gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione Italiana BFRP, senza limitazioni di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione. Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla legge è compito del Consiglio Direttivo:

- a. concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea ;
- c. deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'Associazione;
- d. predisporre il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale sull'attività e il bilancio preventivo;
- e. accettare e/o respingere le domande di iscrizione all'Associazione Italiana BFRP.

4. Il Consiglio si riunisce sia nella sede dell'Associazione Italiana BFRP sia altrove o, in casi di emergenza, su piattaforma informatica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti. Il Consiglio stabilirà tempi e modi per lo svolgimento delle proprie sedute.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell'Associazione.

7. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

8. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione Italiana BFRP in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.

Previa delibera del Consiglio Direttivo può: delegare le proprie funzioni ad altri membri del consiglio stesso, stipulare convenzioni e contratti, assumere dipendenti, procedere ad acquisti, assumere obbligazioni e mutui ipotecari, effettuare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Deposito e Prestiti, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo. Il Presidente può altresì promuovere azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, compromessi e transazioni, può nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi. Il Presidente rappresenta quindi l'Associazione Italiana BFRP in tutti i suoi rapporti, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza è legittimato a esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di quest'ultimo alla successiva riunione.

Art. 9 - Collegio dei Proviviri

Al Collegio dei Proviviri - se nominato - è l'organo che giudica e delibera sulle controversie interne all'Associazione e si pronuncia su richieste di diffide, sospensioni ed espulsioni.

La sanzione da applicare può essere suggerita dall'organo proponente, tuttavia il Collegio dei Proviviri delibera con motivazione propria, a suo insindacabile giudizio. Qualora questi venga nominato, esso deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Ordinaria, che siano soci e che abbiano compiuto il trentesimo anno d'età. Essi durano in carica tre anni con possibilità di rielezione. I membri del Collegio non possono essere contemporaneamente Consiglieri. Il Collegio dei Proviviri nomina il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il Presidente e con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

Esso rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato se obbligatorio per legge o su delibera assembleare. Qualora esso sia nominato, dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati fra i soci ordinari. Esso vigila sull'osservanza della Legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni, dei principi della buona amministrazione e sull'adeguatezza delle strutture organizzative dell'Associazione. I membri del Consiglio assistono alle Assemblee nel caso di delibere di natura tecnica o quando ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 11- Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea, con le procedure e le maggioranze di cui al presente Statuto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell'Associazione Italiana BFRP, escluso comunque il rimborso del patrimonio sociale ai soci.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono le norme di legge in materia.